



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Terza Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11343/2013 R.G. ;

promossa da:

Alberto, rappresentato e difeso dall'Avv.

dell'atto di citazione in opposizione;

in forza di procura speciale a margine

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

S.p.A. in liquidazione e per essa, quale sua mandataria, la **SOCIETÀ GESTIONE CREDITI DELTA S.p.A.**, in forza di procura rogito

, in

forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo;**



CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (a verbale di udienza in data 05.12.2014, in atto di citazione in opposizione ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.):

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:

- in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1294/13, non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;

IN VIA SUBORDINATA:

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor Alberto nei confronti della S.p.A. in liquidazione per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1294/13 emesso in data 30.01.2013 e depositato in data 31.01.2013 dal Tribunale di Torino;

- ovvero, in ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla S.p.A. in liquidazione nei confronti del Signor Alberto, rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma veriore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore del convenuto opposto;

- con vittoria di spese e competenze di causa.”

Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 05.12.2014 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza e deduzione avversaria, così giudicare:

In via preliminare

Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1294/13, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.

In via principale nel merito:

Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto sia nelle eccezioni preliminari che nel merito e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata nel merito:

Accertare e dichiarare che il sig. Alberto è debitore nei confronti della S.p.A. in liquidazione, della somma di Euro 63.018,45= oltre interessi contrattualmente previsti e per



l'effetto emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.

In via ulteriormente subordinata nel merito:

Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. del sig. Alberto e, conseguentemente, indennizzare S.p.A. in liquidazione, di un importo pari al credito ad oggi vantato da quest'ultima.

In via istruttoria:

Si formula espressa istanza di verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c.

(Omissis).

Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende."

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dalla società S.p.A. in liquidazione, società soggetta a direzione e coordinamento di DELTA S.p.A. in amministrazione straordinaria appartenente al Gruppo Bancario DELTA, in persona del liquidatore *pro tempore*, il Tribunale di Torino, con decreto n. 1294/13 datato 30.01.2013, depositato in data 31.01.2013, ha ingiunto al sig. Alberto di pagare alla ricorrente la somma di Euro 63.018,45= oltre interessi di mora contrattualmente previsti fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende. La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto riferendo:

- che il sig. Alberto sottoscriveva una richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e/o servizi n. 39180 (doc. 1), per un ammontare di Euro 35.000,00, per un totale da rimborsare di Euro 49.959,00 comprensivo di interessi, in 60 rate mensili da Euro 847,00 ciascuna;

- che, a fronte di tale richiesta di finanziamento, approvata dalla società S.p.A., quest'ultima provvedeva ad erogare la somma richiesta;

- che il sig. Alberto non provvedeva al pagamento delle rate, interrompendo ingiustificatamente ogni pagamento e, conseguentemente, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, veniva costituito formalmente in mora con lettera raccomandata a/r in data 28.05.2012 (doc. 2), con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 63.018,45, oltre alle spese legali:

- che alla data del 28.05.2012 la società S.p.A. risulta creditrice nei confronti del sig.

Alberto della somma di Euro 63.018,45, comprensiva di rate scadute e relativi interessi di mora, di rate a scadere ed eventuale penale (docc. 3 e 4);

- che il predetto credito è certo, liquido ed esigibile (doc. 5).

1.2. Con atto di citazione datato 05.03.2013 ritualmente notificato, il sig. Alberto ha



convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. in data 20.09.2013 si è costituita la parte convenuta opposta società S.p.A. in liquidazione e per essa, quale sua mandataria, la SOCIETÀ GESTIONE CREDITI DELTA S.p.A., a sua volta conferente procura speciale alla società TARIDA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. CERMELE Michele, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. Alla medesima udienza la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; la convenuta opposta ha quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.

1.5. Con Ordinanza datata 23.09.2013 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 28.01.2014, sciogliendo la predetta riserva:

- ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la prova per testi dedotta dalla parte attrice opponente sul capo unico della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., depositata in data 13.12.2013 (a pag. 2), vertendo su circostanza in parte generica, in parte valutativa, in parte da provarsi documentalmente ed in parte irrilevante;

- ha ritenuto inammissibili e/o irrilevanti le prove per interrogatorio formale dedotte dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., depositata in data 11.12.2013, vertendo:

- il capo 1) su circostanza documentale, non specificamente contestata da controparte ex art. 115, 1° comma, c.p.c. ed in parte irrilevante;
- il capo 1) (bis) su circostanza negativa, generica ed in parte irrilevante;



- il capo 2) su circostanza negativa, generica ed in parte irrilevante;
- ha rilevato che la parte attrice opponente, in atto di citazione, ha “disconosciuto” formalmente, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni a nome sig. Alberto apposte nel documento denominato “contratto di finanziamento” n. 39180 prodotto dalla parte convenuta opposta in copia sub doc. 2/1) ed in originale sub doc. 5);
- ha rilevato che la parte convenuta opposta, intendendo avvalersi del suddetto documento, ha proposto istanza di “verificazione”, ai sensi degli artt. 216 segg. c.p.c.;
- ha ritenuto di dover disporre le “*cautele opportune per la custodia del documento*” ai sensi dell’art. 217, 1° comma, c.p.c. e, precisamente, di dover mandare alla Cancelleria di custodire l’originale del documento in questione in Cassaforte fino all’udienza di cui *infra*;
- ha rilevato che, ai sensi dell’art. 217, 1° comma, c.p.c., in tema di verifica di scrittura privata, “*il giudice istruttore... stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico*”;
- ha ritenuto di dover condividere l’orientamento della Cassazione, secondo cui il CTU non può avvalersi di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal Giudice, salvo accordo delle parti, a norma dell’art. 217, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 1° marzo 2002, n. 3009 in Giust. civ. Mass. 2002, 365; Cass. civile, sez. II, 15 novembre 2011, n. 23851 in Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1610; e Cass. civile, sez. I, 13 gennaio 1995, n. 385 in Giust. civ. Mass. 1995, 73);
- ha ammesso quali “*scritture di comparazione*” (cfr. art. 217, 2° comma, c.p.c.):

1) la procura alle liti in data 5.03.2013 apposta a margine della atto di citazione in opposizione recante la sottoscrizione del sig. Alberto;

2) la copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento recante la sottoscrizione del sig. Alberto, da depositarsi entro la successiva udienza;

3) eventuali altre scritture recanti la sottoscrizione e/o la scrittura del sig. Alberto prodotte su accordo delle parti (in tal caso, anche se non preventivamente indicate dal Giudice);

- ha quindi disposto CTU, ai sensi dell’art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all’uopo la dr.ssa Cettina BARBANTI, sul seguente quesito:

“ Il CTU, tenuto conto degli atti e documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c.:

e con autorizzazione a consultare gli originali delle scritture di comparazione ammesse, anche nei luoghi dove si trovano;



accerti se le sottoscrizioni a nome sig. Alberto apposte sul documento denominato "contratto di finanziamento" n. 39180 prodotto dalla parte convenuta opposta in copia sub doc. 2/1 ed in originale sub doc. 5) siano o meno autentiche, ossia siano state o meno apposte dal predetto.

Il CTU dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; alleggi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate";

- ha invitato il sig. Alberto a scrivere sotto dettatura, alla presenza del CTU, ai sensi dell'art. 219 c.p.c.;

- ha fissato sia per il giuramento del nominato CTU e conferimento del relativo incarico, sia per consentire al sig. Alberto di scrivere sotto dettatura alla presenza del CTU, l'udienza in data 23.05.2014;

- ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali che sarà indicata dal CTU.

1.7. Esperita la predetta attività istruttoria, all'udienza in data 5.12.2014 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

2. Sulle eccezioni proposte dall'attore opponente in via preliminare e pregiudiziale.

2.1. In via preliminare e pregiudiziale, l'attore opponente sig. Alberto ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1294/13, non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia.

Le predette eccezioni risultano parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, l'attore opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto in notifica una copia incompleta del decreto ingiuntivo opposto, essendo priva della pagina 2 (cfr. doc. 1 dell'attore opponente).

La notificazione della copia incompleta del ricorso deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso di specie.



Il ricorso risulta infatti totalmente privo del *petitum*, mancando completamente la parte contenente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e parzialmente privo della *causa petendi*, mancando parte della narrativa e, in particolare, la descrizione delle cause che hanno portato la somma originariamente finanziata di Euro 35.000,00, indicata a pagina 1 del ricorso, alla complessiva somma di Euro 63.018,45.

Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.

2.3. Ciò chiarito, in giurisprudenza si distinguono tre diverse ipotesi (Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552; Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n. 22806; Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2013, n. 14910; Tribunale S.Maria Capua V., 22 maggio 2013, n. 5336 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261; Tribunale Milano, sez. III, 13 novembre 2012, n. 12499 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. fall., 04 luglio 2012, n. 1875 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Modena, sez. I, 10 maggio 2012, n. 763 in Giurisprudenza locale - Modena 2012; Tribunale Torino, sez. fer., 31 agosto 2011 in Foro padano 2012, 4, 618; Tribunale Roma, 07 luglio 2011, n. 14720 in Redazione Giuffrè 2011; Tribunale Milano, sez. lav., 04 luglio 2011, n. 3000 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126; Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cass. civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass. civile, sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25737; Cass. civile, sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847; Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515; Cass. civile, sez. I, 13 luglio 2006, n. 15918; Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515; Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239; Cass. civile, sez. III, 01 giugno 2004, n. 10495; Cass. civile, sez. lav., 01 settembre 2003, n. 12752; Cass. civile, sez. I, 26 luglio 2001, n. 10183; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9872; Cass. civile, sez. I, 11 agosto 1993, n. 8593; Cass. civile, sez. I, 04 dicembre 1991, n. 12998; Cass. civile, Sezioni Unite, 04 novembre 1980, n. 5907):

1 - Notificazione inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi:

- con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.;
- con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.);
- con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.



2 - Notificazione nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti.

3 - Notificazione tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare.

Si richiamano testualmente le massime delle più recenti tra le citate pronunce:

- Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552 in Diritto & Giustizia 2014: *“Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è ammissibile solo con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi.”*
- Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219 in Giust. Civ. Mass. 2014, rv 629443: *“Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.”*
- Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n. 22806 in Guida al diritto 2013, 48, 73: *“La nullità della notifica del decreto ingiuntivo (nella specie: perché dalla relata non risultava la menzione dell'esito negativo delle ricerche delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.), al contrario dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all'art. 644 c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva.”*
- Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261 in Guida al diritto 2013, 12, 32: *“La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) anche se causa di inefficacia del decreto, quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva*



conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo."

- Tribunale Torino, sez. fer., 31 agosto 2011 in Foro padano 2012, 4, 618: *"Il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente (notifica non effettuata) o giuridicamente inesistente (notifica avvenuta in luogo ed a persona privi di riferimento alcuno al debitore ingiunto) è inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e detta inefficacia può esser fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.), sia con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c."*
- Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791 in Giust. civ. Mass. 2009, 9 1268: *"Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria."*
- Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959 in Giust. civ. Mass. 2007, 10: *"La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente."*
- Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938 in Giust. civ. Mass. 2005, 5: *"La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, laddove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, "se prova di non*



averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione”, comprende nell’ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest’ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 650 c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all’art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione.”

Nel caso di specie, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata comunque correttamente fatta valere dall’attore opponente sig. Alberto con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.

Pertanto, deve dichiararsi l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

2.4. Peraltro, come correttamente rilevato dalla convenuta opposta, l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell’ingiunto, di costituzione dell’opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest’ultimo, la decisione da parte del Giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione; ne deriva che, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).

3. Sull’istanza di verificaione proposta dalla parte convenuta opposta in via incidentale.

3.1. Come si è detto in precedenza, in atto di citazione la parte attrice opponente ha “disconosciuto” formalmente, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni a nome sig. Alberto apposte nel documento denominato “contratto di finanziamento” n. 39180 prodotto dalla parte convenuta opposta in copia sub doc. 2/1) ed in originale sub doc. 5).

La parte convenuta opposta, intendendo avvalersi del suddetto documento, ha quindi proposto istanza di “verificaione”, ai sensi degli artt. 216 segg. c.p.c.

Il Giudice Istruttore ha quindi:



- disposto le “cautele opportune per la custodia del documento” ai sensi dell’art. 217, 1° comma, c.p.c.;
- ammesso le “scritture di comparazione” (cfr. art. 217, 2° comma, c.p.c.);
- disposto CTU, nominando la dr.ssa Cettina BARBANTI, volta ad accertare se le sottoscrizioni a nome sig. Alberto apposte sul documento denominato “contratto di finanziamento” n. 39180 prodotto dalla parte convenuta opposta in copia sub doc. 2/1) ed in originale sub doc. 5) siano o meno autentiche, ossia siano state o meno apposte dal predetto.
- invitato il sig. Alberto a scrivere sotto dettatura, alla presenza del CTU, ai sensi dell’art. 219 c.p.c. .

3.2. La dr.ssa Cettina BARBANTI, nella relazione scritta di CTU datata 3.10.2014, depositata in pari data, ha concluso accertando che *“sulla base delle firme autografe esaminate, ritengo che si possa escludere la provenienza delle cinque sottoscrizioni apposte sul documento in verifica dal pugno di Alberto, in quanto apocrife”* (cfr. relazione scritta a pag. 15).

La predetta relazione scritta risulta esaustiva, tecnicamente ben motivata ed esente da vizi logici e/o giuridici.

Inoltre, le parti non hanno sollevato contestazioni sulla CTU.

3.3. Ciò chiarito, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata fa fede, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, *“se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”*.

Invero, per quanto concerne questa seconda ipotesi, è noto che, in mancanza del riconoscimento espresso, la legge fa ricorso ad una delle seguenti situazioni che, per effetto della legge stessa, possono considerarsi equiparate al riconoscimento espresso: da un lato, l’ “autenticazione” della sottoscrizione, disciplinata dall’ art. 2703 c.c. e, dall’altro lato, il “riconoscimento tacito”.

Il “riconoscimento tacito” è disciplinato:

- sia dall’art. 214 c.p.c., che pone un vero e proprio onere di disconoscimento a carico della parte contro il quale è prodotta una scrittura privata, precisando, al primo comma, che *“colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”*;
- sia dall’art. 215 c.p.c., ai sensi del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per “riconosciuta” se la parte contro cui la scrittura è prodotta è contumace (salvo il caso previsto dall’art. 293, 3° comma, c.p.c.) o, essendo costituita, *“non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza successiva o nella prima risposta successiva alla produzione”*.



Se poi la parte gravata dall'onere del disconoscimento assolve tempestivamente a tale onere, la legge riversa sulla parte che ha prodotto lo scritto disconosciuto la scelta tra la rinuncia ad avvalersene o l'instaurazione del procedimento incidentale di "verificazione" (cfr. artt. 216 segg. c.p.c.): in quest'ultimo caso, se l'esito di tale giudizio è positivo, la scrittura varrà ad ogni effetto come se fosse stata riconosciuta; se, invece, l'esito è negativo, la scrittura disconosciuta rimarrà priva di effetto probatorio.

3.4. Nel caso di specie, tenuto conto del predetto accertamento del CTU, l'istanza di verificazione proposta dalla parte convenuta opposta in via incidentale dev'essere rigettata, anche ai sensi dell'art. 220 c.p.c. (laddove per "Collegio" deve intendersi l'organo giudicante, ai sensi del rinvio operato dall'art. 281 *bis* c.p.c.) e, per l'effetto, il predetto documento conserverà il suo *status* di scrittura privata "disconosciuta" che, in quanto tale, non potrà essere utilizzata nel presente giudizio.

4. Sul merito della presente causa.

4.1. Ciò chiarito, l'attore opponente ha chiesto di accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.

Alberto nei confronti della S.p.A. in liquidazione per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.

La convenuta opposta società S.p.A. ha invece chiesto:

- in via principale nel merito, di rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- in via subordinata nel merito, di accertare e dichiarare che il sig. Alberto è debitore nei confronti della S.p.A. in liquidazione, della somma di Euro 63.018,45= oltre interessi contrattualmente previsti e, per l'effetto, di emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia;

- in via ulteriormente subordinata nel merito, di accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. del sig. Alberto e, conseguentemente, di indennizzare S.p.A. in liquidazione, di un importo pari al credito ad oggi vantato da quest'ultima.

L'opposizione e le predette domande ed eccezioni proposte dall'attore opponente sig.

Alberto risultano fondate e meritevoli di accoglimento, mentre devono rigettarsi le predette domande proposte dalla convenuta opposta società S.p.A..

4.2. Invero, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione,



risultando a carico del *creditore opposto*, avente in realtà veste di *attore* per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del *debitore opponente*, avente la veste di *convenuto*, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

4.3. Nel caso di specie, la società S.p.A. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto riferendo, in particolare:

- che il sig. Alberto sottoscriveva una richiesta di finanziamento per l'acquisto di beni e/o servizi n. 39180 (doc. 1), per un ammontare di Euro 35.000,00, per un totale da rimborsare di Euro 49.959,00 comprensivo di interessi, in 60 rate mensili da Euro 847,00 ciascuna;

- che, a fronte di tale richiesta di finanziamento, approvata dalla società S.p.A., quest'ultima provvedeva ad erogare la somma richiesta;

- che il sig. Alberto non provvedeva al pagamento delle rate, interrompendo ingiustificatamente ogni pagamento e, conseguentemente, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, veniva costituito formalmente in mora con lettera raccomandata a/r in data 28.05.2012 (doc. 2), con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 63.018,45, oltre alle spese legali:

- che alla data del 28.05.2012 la società S.p.A. risulta creditrice nei confronti del sig. Alberto della somma di Euro 63.018,45, comprensiva di rate scadute e relativi interessi di mora, di rate a scadere ed eventuale penale (docc. 3 e 4).

Senonché, nel presente giudizio non può ritenersi provata l'esistenza del credito preteso dalla convenuta opposta società S.p.A. .

Come si è detto in precedenza, infatti, dovendo rigettarsi l'istanza di verifica proposta dalla convenuta opposta in via incidentale, il documento denominato "contratto di finanziamento" n. 39180 prodotto dalla parte convenuta opposta in copia sub doc. 2/1) ed in originale sub doc. 5) conserva il suo *status* di scrittura privata "disconosciuta" (dall'attore opponente) che, in quanto tale, non può essere utilizzata nel presente giudizio.

Gli ulteriori documenti prodotti dalla convenuta opposta non risultano idonei a dimostrare l'esistenza del credito di cui è causa, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- La lettera raccomandata a/r in data 28.05.2012, prodotta in copia sub doc. 2/2), non riveste valore probatorio, sia in quanto proviene dallo stesso soggetto che intende avvalersene, ossia dal legale della



società S.p.A. sia in quanto non è accompagnata dalla prova dell'effettivo invio al sig.

Alberto né dell'avvenuta ricezione da parte di quest'ultimo.

- Neppure l'estratto conto aggiornato al 28.05.2012 prodotto sub doc. 2/3) riveste valore probatorio, provenendo ancora una volta dallo stesso soggetto che intende avvalersene (la società S.p.A.) e risultando inoltre privo di qualsivoglia sottoscrizione.

- Anche il prospetto analitico prodotto sub doc. 2/4 è privo di valore probatorio, provenendo dallo stesso soggetto che intende avvalersene (la società S.p.A.) e risultando inoltre privo di qualsivoglia sottoscrizione.

- La "certificazione" prodotta sub doc. 2/5) non rispetta i requisiti richiesti dall'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale *"La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido."* Nel caso di specie, infatti, anche a voler riconoscere natura di istituto bancario alla società S.p.A., si deve osservare che il liquidatore ha certificato la conformità alle scritture contabili del "credito", anziché dell'estratto conto.

- Nessun valore probatorio può riconoscersi alla "contabile" relativa alla erogazione del credito, prodotta sub doc. 6), provenendo dallo stesso soggetto che intende avvalersene (la società S.p.A.) e risultando inoltre priva di qualsivoglia sottoscrizione.

- La copia della carta d'identità del sig. Alberto prodotta sub doc. 7) non risulta certo idonea a dimostrare l'esistenza del credito preteso dalla società S.p.A..

- Infine, anche la "comunicazione" del 28.04.2003 prodotta in copia sub doc. 8) è priva di valore probatorio, provenendo dallo stesso soggetto che intende avvalersene (la società S.p.A.), risultando priva di qualsivoglia sottoscrizione e mancando la prova dell'effettivo invio alla DREAM CAR S.r.l. e dell'avvenuta ricezione da parte di quest'ultima.

In sintesi, nel presente giudizio non vi è alcuna prova idonea a sostegno dei fatti costitutivi dedotti dalla società S.p.A. e, precisamente, manca sia la prova della stipula e del contratto di finanziamento tra la predetta società ed il sig. Alberto sia la prova che il sig.

Alberto abbia comunque beneficiato dell'erogazione del credito.

4.4. Sotto quest'ultimo profilo, l'attore opponente ha finanche documentalmente provato di non aver beneficiato del finanziamento in questione.

Infatti, dall'esame della "richiesta di finanziamento" si evince come la stessa sarebbe stata presentata per l'acquisto di un'autovettura Mercedes ML 270CDI targata CG104AL (cfr. doc. 5 della convenuta opposta).



Senonché, il sig. Alberto non risulta essere mai stato proprietario della predetta autovettura, come si evince dalla visura del PRA prodotta dall'attore opponente sub doc. 2).

Inoltre, il finanziamento in questione risulta essere stato erogato su un conto corrente riferibile alla "DREAM CAR S.r.l." e non al sig. Alberto, per cui quest'ultimo non ha evidentemente ricevuto somme di denaro (cfr. docc. 6 ed 8 della convenuta opposta).

4.5. Infine, in mancanza della prova che il sig. Alberto abbia beneficiato dell'erogazione del credito, non può accogliersi neppure la domanda proposta dalla convenuta opposta in via ulteriormente subordinata, intesa a sentire accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. del sig. Alberto e, conseguentemente, indennizzare la S.p.A. in liquidazione, di un importo pari al credito ad oggi vantato da quest'ultima.

4.6. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e delle domande ed eccezioni proposte dall'attore opponente nel merito:

- il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato;
- le domande proposte dalla convenuta opposta devono essere tutte rigettate.

5. Sulle spese processuali .

5.1. In virtù della soccombenza della convenuta opposta, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese processuali in favore dell'attore opponente, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00" :

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 5.400,00 per la fase istruttoria e di trattazione;

Euro 4.050,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 13.430,00=**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

5.3. Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, devono essere poste a carico della parte convenuta opposta.



P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. **11343/2013** R.G. promossa dal sig. Alberto (attore opponente) contro la società S.p.A. in liquidazione e per essa, quale sua mandataria, la SOCIETÀ GESTIONE CREDITI DELTA S.p.A., a sua volta conferente procura speciale alla società TARIDA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. CERMELE Michele (convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti, in **accoglimento** dell'opposizione proposta dall'attore opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1294/13 datato 30.01.2013, depositato in data 31.01.2013:

- 1) **Accerta e dichiara** la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, **accerta e dichiara** l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
- 2) **Rigetta** l'istanza di verifica proposta dalla parte convenuta opposta in via incidentale.
- 3) **Revoca** il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1294/13 datato 30.01.2013, depositato in data 31.01.2013.
- 4) **Rigetta** tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta.
- 5) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare all'attore opponente sig. Alberto le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi **Euro 13.779,57=** (di cui Euro 13.430,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.
- 6) **Pone** le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 13.10.2014, a carico della parte convenuta opposta.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 06 marzo 2015.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

